

FERNANDO ADAMO
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DELLE MARCHE

RELAZIONE
PER L'INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2003

ASSEMBLEA GENERALE DEL 18 GENNAIO 2003

Signor Presidente, Signori Consiglieri, Autorità,

Signore e Signori:

Questo discorso inaugurale non può iniziare senza che il pensiero naturalmente vada a colui che avrebbe dovuto pronunciarlo.

Fausto Angelucci ci ha lasciati improvvisamente increduli e vuoti.

Ricordarne oggi la figura diviene, perciò, atto, più che doveroso, spontaneo e sentito, seppure un po' ritardato proprio per l'inimmaginabilità dell'evento e lo sconcerto che ne è seguito.

Lo incontravamo dinoccolato e leggero, spesso sorridente, di un sorriso sornione ma aperto, di chi non si sottrae al dialogo. Non incuteva soggezione, eppure coloro che lo ascoltavano si disponevano immediatamente all'attenzione, perché le sue parole, sovente sussurrate, erano sempre puntuali, precise, efficaci.

Riservatezza e signorilità, tatto e acume, osservazione e spirito erano cornice discreta a vasto e profondo sapere, ad ineguagliabile equilibrio, ad innata saggezza. Tutto questo senza che gli facessero difetto forte temperamento, rigoroso metodo ed energica fermezza, che sapeva all'occorrenza temperare con la più scrupolosa prudenza, la più profonda lungimiranza, la più riflessiva ragionevolezza.

Riservato, se non forse schivo, non per questo era isolato o solo: al contrario, con chi riteneva amico, e non eran pochi, e con coloro con cui entrava in sintonia, ed accadeva spesso, si apriva disincantatamente, rendendoli partecipi del grande amore che nutriva per l'arte, la musica e la letteratura che furono, oltre ed al di là del lavoro, i grandi interessi della sua vita.

Dalla contemplazione di un quadro, dall'ascolto di un brano o dalla meditazione di un libro riusciva a trarre motivi di conforto e riconciliazione che gli consentivano di confrontarsi serenamente con i problemi che la vita, a lui come a noi, riservava. Fortunati, poi, coloro che in simili occasioni avevano la ventura di averlo accanto, giacché, attingendo alla sua non comune cultura, mai elargita di ufficio o con superbia, anzi quasi sempre timidamente e con modestia resa disponibile a chi se ne fosse mostrato interessato, acquisivano quel mondo di delicate ma vive essenze che l'arte solo a pochi sa svelare.

Del suo essere magistrato ci sovviene immediatamente la sua presenza costante, la sua pronta disponibilità, la sua consapevole

responsabilità. Non si tirava mai indietro, conscio che le prime e più immediate doti cui doveva conformarsi, come giudice o pubblico ministero, fossero la trasparenza, la correttezza e la coerenza, cui peraltro non era mai disgiunta una naturale e sicura forza d'animo.

Della sua assoluta dedizione al lavoro non occorre dire più di quanto non sia a tutti noto, dedizione a cui affiancava probità e totale indipendenza di giudizio oltre che, appare superfluo dirlo, la più invidiabile ed estesa cultura giuridica ed umana.

Mai passionale o emotivo, sempre sereno; punto di riferimento costante in ogni occasione; maestro di vita amato da tutti, familiari, amici e colleghi.

Il vuoto che lascia è difficile da colmare, anzi impossibile; in ogni caso ci accompagna il suo affabile e garbato ricordo, di uomo cui non occorre altro per dirsi tale.

II

Introdurre oggi una relazione inaugurale dell'anno giudiziario senza cadere negli stereotipati toni di allarme e nelle abituali funeree scansioni previsionali è impresa difficile, quasi impossibile, ciò non solo e non tanto perché il quadro rimane tuttora connotato dalle solite gravissime insufficienze di uomini e di mezzi e dal conseguente formarsi in modo più o meno diffuso di irreparabili arretrati, quanto perché lo scoramento di sempre diviene sempre più vasto, giacché le ombre si sommano alle ombre ed il sospetto al pessimismo.

Certo qua e là si scorgono bagliori, ma non si è certi che siano sintomo del giorno che avanza o fatui presagi di una notte ancora più scura. Eppure a questi bagliori bisogna credere, non per fede o acritico consenso, quanto per la fiducia che è sempre dovuta all'opera cui si attende e per la strana ma viva speranza che comunque qualcosa possa ancora cambiare.

Del resto le novità normative che nel campo della giustizia si sono succedute negli ultimi tempi e quelle che si preannunciano imminenti sono tali e tante da meritare tutto l'impegno di coloro che vi operano, impegno non solo pieno e sentito, quanto sempre rivolto a trarre da ciò che viene il meglio possibile.

Non può in proposito non essere ricordata la solerzia di molti, colleghi, dirigenti e personale, e talvolta la abnegazione di alcuni, circostanza che seppure conforta sul piano della speranza, porta peraltro a considerare che ritmi di lavoro prolungatamente eccezionali, proprio perché tali, non possono essere eternamente tenuti, né tantomeno pretesi.

Un quadro di sintesi della situazione del Distretto che, senza presunzione e nel quadro delle solite linee di analisi, si ha motivo di ritenere più o meno coincidente con quello dell'intero Paese, non può prescindere dal rilevare due principali disfunzioni e cioè la assoluta *inadeguatezza* delle risorse umane e di mezzi rispetto alle necessità del servizio "Giustizia" e la progressiva *strozzatura* procedimentale che si evidenzia in maniera sempre più chiara a livello di impugnazioni e di giudizio di appello in particolare, tanto nel procedimento penale quanto in quello civile e del lavoro, fatta eccezione per gli appelli avverso le decisioni del giudice di pace che

per essere devoluti al giudice monocratico di tribunale risentono della ormai acclarata maggior funzionalità di tale organo giudiziario.

In tale ultimo settore appare ormai improcrastinabile un qualche intervento volto non solo e non tanto ad accrescere la efficienza del sistema di impugnazioni attualmente vigente, quanto soprattutto rivolto alla ricerca ed alla applicazione di strutturali rimedi deflattivi.

Certo non sono solo questi i problemi della giustizia, che risente altresì di svariati e gravi altri problemi collegati ai non sempre efficaci, coerenti e puntuali interventi legislativi tanto in campo sostanziale che procedurale, tuttavia la segnalazione che da parte di tutti gli uffici viene costantemente proposta è quella della scopertura e della inadeguatezza degli organici di magistrati e personale amministrativo in particolare, lamentela oltremodo giustificata la prima posto che si registrano sovente percentuali di vacanza notevolmente significative soprattutto per quanto riguarda il personale.

Particolarmente grave sotto tale aspetto è la situazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona ove la percentuale di scopertura supera il 20% dell'organico (a fronte di una media nazionale di circa il 10%) ed ove la conseguente situazione di grave disagio sta determinando concreti riflessi sull'andamento dei procedimenti.

La incomprensibile ed inspiegabile presenza nel circondario del capoluogo regionale di quattro sezioni distaccate, due delle quali assai prossime alla sede, è fonte di ulteriore aggravio e di disagi tanto per il Tribunale quanto per la Procura, ciò nonostante i parametri normativamente dettati siano tali da comportare in sede di verifica, mai peraltro affrontata, una loro inevitabile riduzione.

Situazioni non molto dissimili di difficoltà si registrano in altri circondari, sicché a fronte del principio, ora costituzionalmente affermato, delle ragionevole durata del processo, si verificano in sostanza frequenti e prolungati momenti di stallo, assolutamente inconciliabili con qualsiasi criterio di sana amministrazione e con la sempre più estesa domanda di giustizia.

La situazione generale della criminalità nel Distretto mantiene i livelli di non eccessiva ma pur attenta preoccupazione già in anni precedenti evidenziati; qualche nube più scura deve essere segnalata con riferimento al notevole aumento dei traffici presso il porto

di Ancona ed al ruolo che tale ingresso continua a rappresentare rispetto all'area balcanica, ancora gravata da una diffusa instabilità.

Da ciò un non trascurabile incremento delle forme di criminalità a tali condizioni collegate, in particolare contrabbando di tabacchi lavorati esteri, traffico di sostanze stupefacenti ed introduzione illegale nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari.

In linea più dettagliata può essere rilevato quanto segue:

- a) La massiccia infiltrazione di criminalità organizzata che si è verificata alcuni anni fa ha trovato una efficace risposta giudiziaria con la celebrazione di diversi processi tenuti in Ancona ed in altri tribunali del Distretto. L'impegno profuso in tale settore ha determinato in sostanza un significativo "calo di attenzione" verso la nostra Regione da parte di cosche criminose operanti altrove. Si può, pertanto, affermare che al momento non risultano presenti sul territorio forme di criminalità organizzata – con manifestazioni di racket in danno di imprenditori e commercianti – tali da compromettere il sostanzialmente sano tessuto economico-sociale della zona. Occorre in ogni caso tenere alta l'attenzione per il costante pericolo di riproduzione del fenomeno, riproduzione che potrebbe trovare esca nel buon livello del tenore di vita delle genti e nella presenza, in notevole espansione, del porto di Ancona, punto di transito di ingenti traffici, anche illeciti.
- b) La criminalità di media pericolosità ha presentato modesti livelli di incremento rapportabili in alcune zone, soprattutto sulla fascia costiera, alla criminalità di soggetti extracomunitari, in particolare albanesi, ai quali ormai appartengono quasi in monopolio e con alto grado di specializzazione specifici settori delinquenziali (sfruttamento della prostituzione ed introduzione di eroina ed hashish). Il pericolo di formazione di "ambienti criminali", specifici per singole aree di provenienza, diviene più elevato, mentre un nuovo focolaio di criminalità, priva di ogni scrupolo, violenta e talvolta crudele, si va progressivamente instaurando nell'ambito del fenomeno dell'immigrazione clandestina.
- c) Per quanto riguarda la cosiddetta microcriminalità, la cui incidenza è rimasta pressoché stazionaria, persiste una non

marginale discrasia tra i dati statistici del fenomeno, di consistenza non allarmante, e la percezione che di esso si avverte in alcuni strati della popolazione e talvolta nelle istituzioni locali. Non si può escludere che una sottostima dei predetti dati possa dipendere da qualche rallentamento nelle registrazioni delle denunce contro ignoti da parte di talune affaticate Procure ovvero, maggiormente, della ormai più diffusa rinuncia da parte di molti a segnalare all'autorità i piccoli crimini di cui rimangono vittime; tuttavia, un nervo scoperto su tale fronte non può non essere segnalato e merita qualche riflessione.

Si deve allora dire che il momento non è particolarmente favorevole, posto che l'irrompere sulla scena internazionale di più frequenti e gravi fenomeni di terrorismo da una parte impone una distribuzione delle limitate risorse di difesa sempre più sbilanciata verso la prevenzione dei predetti fenomeni a scapito di quella cosiddetta prossimale, dall'altra comporta una conseguente quasi naturale minor attenzione, anche istituzionale, per tutto quanto si pone, per slittamento, verso i limiti più bassi di gravità.

In tutto questo, a rendere ancora più sensibilmente elevata la percezione della gravità dei fenomeni delinquenziali, si inserisce il problema ormai annoso della immigrazione clandestina e delle devianza che non di rado a questa si accompagna, devianza che seppure normalmente di media o bassa consistenza viene non infrequentemente avvertita come particolarmente minacciosa e fastidiosa.

Senza voler in alcun modo criminalizzare alcuno, non può non essere rilevata, con riferimento agli extracomunitari, la particolare consistenza del fenomeno in termini di percentuali di presenze di detenuti negli istituti di pena e di reati rispetto al totale (mediamente superiore ad un terzo), sicché comprensibili devono ritenersi i più recenti interventi in materia quali in particolare quelli della legge 30.7.2002 n. 189 (cosiddetta legge Fini – Bossi) e del D.L. 9.9.2002 n. 195 convertito con modificazioni nella legge 9.10.2002 n. 222. Si tratta di provvedimenti che, tentando di coniugare da una parte le esigenze di emersione e legalizzazione del lavoro irregolare extracomunitario già esistente e dall'altra quelle di sollecita espulsione, amministrativa o giudiziaria che sia, dello straniero irregolare, clandestino o che delinque, finiscono peraltro per dare vita ad un complesso e ponderoso meccanismo amministrativo-giudiziario

che, per la notevole entità dei mezzi necessari al suo funzionamento e per le prevedibili, anzi emergenti, difficoltà di portarlo a regime, potrebbe essere destinato a sortire sul piano repressivo meno effetti di quanti se ne siano preventivati. Tutto questo senza che possa meravigliare che la magistratura mostri incertezze e forse qualche resistenza verso un approccio al problema tanto nuovo, quanto deciso ed a prima vista apparentemente non in linea con quelle tendenze di diffuso garantismo per altri aspetti in via di espansione. Vi è, in definitiva, il rischio di criminalizzare, per difetto di capacità selettive e funzionali, più o meno indiscriminatamente, una parte non indifferente della immigrazione extracomunitaria che per qualunque ragione non sia tuttora emersa o che in futuro sopravvenga clandestinamente o divenga irregolare, irrisolto o quasi rimanendo, peraltro, il problema dell'allontanamento.

La realtà, e bisogna forse prenderne ragionevole consapevolezza, è che il fenomeno dell'immigrazione, per le dimensioni e per la intensità delle ragioni che la muovono, non è interamente gestibile, tanto sul piano della regolamentazione dei flussi quanto su quello del contenimento della sovraesposizione delinquenziale, da nessuna legge, che, per quanto dotata di buone intenzioni, guardi per così dire solo all'approdo. La speranza di un efficace contrasto al fenomeno può, infatti, essere affidata soltanto ad interventi che, partendo dalla condizione di estrema precarietà e marginalizzazione di alcune masse demografiche, siano capaci di assumere, eventualmente in un concerto più ampio di Stati, la vera cifra del predetto fenomeno, di valenza assolutamente epocale.

Nel processo civile sembra allontanarsi ancora di più l'obiettivo di una giustizia ragionevolmente tempestiva, obiettivo forse non altrimenti raggiungibile se non attraverso forme alternative alla giurisdizione statale o quantomeno attraverso filtri precontenziosi che ne scoraggino e limitino l'accesso.

Se le prime prestano il fianco alla critica di una innaturale privatizzazione della giustizia, i secondi, invece, scontano il dubbio di una loro non particolare efficacia, dubbio, peraltro, che non aveva impedito al Governo di farvi ricorso, in modo alquanto innovativo, in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole di durata dei processi.

La necessità di evitare un prevedibile consistente affollamento delle Corti di Appello con ricorsi nella predetta materia aveva, infatti, suggerito di prevedere (D.L. 11.9.2002 n. 201) che le domande di equa riparazione potessero essere proposte solo dopo il decorso di

novanta giorni da quello in cui l'interessato avesse introdotto un tentativo obbligatorio di transazione da porre in essere con l'Avvocatura dello Stato, la quale a sua volta in tale attività preliminare avrebbe dovuto applicare, per la determinazione delle proposte, parametri oggettivi connessi alla durata ed alla tipologia dei procedimenti indebitamente, o anche debitamente, ritardati.

Un rimedio in tema di provvedimenti aventi ad oggetto obbligazioni pecuniarie dell'Amministrazione che avrebbe potuto avere qualche successo e che comunque avrebbe segnato una inversione di tendenza rispetto alla stanca soluzione del porre, puramente e semplicemente, a carico della giurisdizione ordinaria nuovi ambiti di competenza.

Inopinatamente, ma forse non tanto, in sede di conversione (legge 14.11.2002 n. 259) il capo del decreto legge contenente la predetta innovativa soluzione è stato soppresso, sicché non solo sembra essersi perduta una favorevole occasione per sperimentare un rimedio deflattivo "*ante causam*", quanto soprattutto appare essere stato frustrato in maniera non lieve, si spera non in modo irreversibile, il tentativo in sé della ricerca e della applicazione di forme alternative o di filtraggio.

Da questo quadro di massima, passando alle principali novità normative, si può affermare quanto segue:

1. La riforma del giudice unico di primo grado (legge 479/99), ormai pervenuta a livelli di piena operatività, ha determinato e determina tuttora un notevole incremento dei procedimenti esauriti, ciò pur implicando, con risvolti sulla inadeguatezza delle strutture, notevoli aggravii di incombenze nelle fasi anteriori a quella dibattimentale ed un maggior numero di udienze dibattimentali. Gli effetti della depenalizzazione e della decriminalizzazione sono stati modesti ed ormai del tutto metabolizzati; una maggiore deflazione di carico per i tribunali prima e per la Corte dopo potrà derivare progressivamente dalla recente entrata in vigore del D.L.vo 274/2000 sulla competenza penale del giudice di pace, ciò in particolare quando saranno esauriti nel primo e nel secondo grado i processi concernenti fatti commessi prima del 2.1.2002. E' auspicabile che tale nuova competenza sia svolta dai giudici di pace, con la collaborazione del ceto forense – che si spera maturo nella comprensione che un'udienza penale davanti a tale giudice non può trasformarsi in un processo di Corte di Assise – con snellezza e rapidità, il tutto con risultati tali da

invogliare il Legislatore a demandare a tale giudice ulteriori settori di fattispecie penali a bassa– media lesività.

In particolare da parte di tale magistratura si dovrà cogliere e sfruttare la portata notevolmente innovativa della riforma, tanto con riferimento alla possibilità di applicare rimedi alternativi di definizione del processo (improcedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto e soprattutto estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie), quanto a quella di promuovere, in forma più incisiva rispetto al passato, la conciliazione tra le parti.

I dati numerici della attività del settore penale del giudice di pace sono ancora minimi per poter essere effettuati rilievi in qualche modo affidabili; si notano alcune inevitabili iniziali incertezze, ma anche una forte spinta all'affinamento delle tecniche di definizione dei procedimenti, spinta che si spera estranea a certi anomali aspetti di remuneratività, fortunatamente ora rientrati.

Effetti analogamente deflattivi si sono avuti con la riforma concernente le violazioni finanziarie, ciò soprattutto in conseguenza della notevole riduzione delle fattispecie penalmente rilevanti e del ridimensionamento e della delimitazione di quelle residue o introdotte.

Anche la riforma dei reati societari, per la maggiore tipizzazione di alcuni elementi e per l'introduzione di soglie quantitative di punibilità, ha provvisoriamente determinato un certo flusso deflattivo, flusso che sembra destinato a consolidarsi ove talune impostazioni interpretative già avviate dovessero trovare definitiva conferma.

Qualche leggero incremento si continua a registrare, in termini di riduzione delle pendenze e di tempi di definizione dei procedimenti, per effetto di un lieve maggiore ricorso ai riti speciali del giudizio abbreviato, del patteggiamento e del procedimento per decreto, ciò seppure, per quanto riguarda il primo di detti riti, si segnalano sovente richieste subordinate ad integrazione probatoria con conseguente aggravio per le risorse disponibili (art. 438, 5° co. c.p.p.). L'art. 415 bis c.p.p., pur determinando qualche benefico effetto sulla possibilità di definizione dei procedimenti prima della fase del giudizio, comporta in ogni caso una certa dilatazione dei tempi del procedimento con riflessi non del tutto indifferenti sulla complessiva economia della durata del processo.

In definitiva si può ragionevolmente attendere un qualche miglioramento circa l'intervallo temporale occorrente tra la definizione delle indagini preliminari e la fase del giudizio, miglioramento che peraltro stenta ad affiorare nella attuale iniziale fase di interazione delle diverse nuove discipline legislative sostanziali e formali.

2. Il risvolto negativo dei provvedimenti innanzi esaminati è costituito dall'ormai gravissima strozzatura che si sta verificando a livello di impugnazioni in appello. Nel settore penale alla locale Corte sono sopravvenuti nel periodo 2.168 procedimenti, 194 in più rispetto al precedente periodo già gravato da un significativo aumento, ed oltre 600 in più rispetto alle medie antecedenti alla riforma del giudice unico. Si tratta di un incremento in termini percentuali pari al 53% tra le sopravvenienze dell'anno 1998-1999 (1.415) e quelle dell'attuale periodo (2.168). Se ciò dimostra la efficacia in termini di maggiore produttività dei giudici di primo grado per effetto della cennata riforma, tuttavia tale dato si pone in termini dirimpanti per la struttura dell'unica sezione penale della locale Corte di Appello, struttura ormai assolutamente inadeguata a sopportare il carico di lavoro corrente. Conseguenziale e crescente si dimostra in tale sede il gravissimo fenomeno delle prescrizioni. Le pendenze sono giunte alla abnorme consistenza di n. 5.015 procedimenti, con media giacenza dei processi in appello non inferiore a tre anni. Le definizioni nel periodo sono scese a 1.782 processi (nel periodo precedente 2.086), ciò principalmente per l'assenza di un magistrato del già ridotto organico esistente, tra le quali vanno, peraltro, annoverate ben 425 declaratorie di prescrizione pari a circa il 24% del totale. Seppure in ciò concorrono alcune già delineate disfunzioni del processo di primo grado, che spesso viene definito al limite dei termini di prescrizione più brevi (4 anni e mezzo e 7 anni e mezzo), appare ormai incontestabile la rilevazione che per i cosiddetti reati minori il problema per gli imputati è costituito dalla possibilità o meno di sostenere i costi, in termini monetari, della difesa fiduciaria per tre gradi di giudizio, posto che, se tale capacità economica sussiste, notevoli sono le possibilità di raggiungere il risultato della impunità per estinzione del reato per prescrizione.

Situazione non dissimile, come meglio può rilevarsi nella parte analitica, si registra nei giudizi di appello in materia civile, sicché conclusivamente può ribadirsi la valutazione già ripetutamente espressa sul punto e, cioè, che la riforma del giudice unico di primo grado è stata senz'altro positiva a condizione, però, che siano in qualche modo superate le conseguenze negative che la stessa determina a livello di appello.

Il ricorso ad un aumento dell'organico adeguato al carico appare strada oltre che banale, soprattutto scarsamente concreta, ciò ove solo si consideri che l'ultimo aumento del ruolo organico della magistratura disposto dalla recente legge 13.2.2001 n. 48, di ben mille unità, risulta, a parte le difficoltà ed i tempi per realizzarlo, in gran parte assorbito da altre già enunciate prioritarie esigenze (magistratura del lavoro, magistrati distrettuali, magistrati di merito destinati alla Corte di Cassazione, ecc.).

Non restano che le misure di scoraggiamento dei gravami ovvero, forse più incisivamente, una e vera propria loro limitazione, escluse in ogni caso nel settore penale concessioni premiali in sede di esecuzione, che finirebbero per rendere ancora più evanescente di quanto già non lo sia il principio della certezza e della effettività della pena.

Sui temi specifici della Giustizia Penale, Civile e Minorile, riferisco quanto segue:

GIUSTIZIA PENALE

Permangono allarmanti le attività delittuose di gruppi di nomadi, stanziali o in transito, che utilizzano stabilmente minori (spesso non imputabili) ovvero ragazze adolescenti in precoce stato di gravidanza per la consumazione di furti in abitazioni o a bordo dei veicoli per il trasporto pubblico (borseggio).

I reati commessi da minori extracomunitari sono in decremento, mentre aumentano le recidive e comunque l'oggettiva gravità dei fatti di rilievo penale perseguiti, così come risultante dal quasi raddoppio del numero delle misure cautelari applicate (+89%). Il numero dei procedimenti penali è alquanto diminuito (da 986 a 923), tuttavia si è registrato un episodio, si spera isolato, di devianza minorile ricollegabile a forme di criminalità organizzata (associazione di maggiorenne e di un minorenni per lo spaccio organizzato di droghe leggere in ambito scolastico).

Non sono segnalati reati oggettivamente o soggettivamente politici e, quindi, alcun delitto di carattere terroristico.

Non si registrano apprezzabili casi di infiltrazione malavitosa nella concessione di appalti e servizi. Il costante controllo investigativo, soprattutto nelle zone costiere, sul traffico di armi e sulle attività economiche che maggiormente possono interessare nuclei di criminalità organizzata (locali notturni, bische clandestine ed attività che possono consentire il riciclaggio di denaro) ha portato nel periodo, in una singola indagine, all'arresto di oltre quaranta indagati con notevoli risvolti di bonifica del territorio.

Seppure può affermarsi che non esistono nella zona associazioni autoctone o filiazioni di altre operanti nelle regioni del Sud con carattere di stabilità e di pericolosità, tuttavia vi è un certo interesse di marginali organizzazioni (soprattutto pugliesi, campane e laziali) alla commissione di rapine con la complicità di basisti locali. In ogni caso

da tanto non sembra possa inferirsi una seria previsione di qualche conquista di posizioni.

I reati contro la P. A. risultano stazionari per numero e gravità rispetto al precedente periodo, persistendo ed aggravandosi locali fenomeni di corruzione e truffa in danno dello Stato. Il reato più rappresentato è quello di cui all'art. 323 c.p., per il quale peraltro si registrano numerosi casi di archiviazione o assoluzione per carenza di taluno dei nuovi elementi costitutivi integranti la fattispecie, ciò pur in presenza di plateali episodi di fatti contrari ai più elementari principi di buona amministrazione.

Di notevole gravità e allarme per il pubblico è stato un episodio di rapina presso l'Ufficio Centrale delle Poste di San Benedetto del Tronto nel corso del quale una guardia giurata è stata uccisa dai rapinatori a colpi di arma da fuoco, così come altrettanto grave è l'andamento degli omicidi nel circondario del Tribunale di Pesaro ove sono stati rilevati ben nove omicidi volontari, due dei quali, con autori noti, eseguiti con particolare ferocia. Qualche decremento si registra nel numero delle rapine.

La delinquenza di cittadini stranieri, particolarmente extracomunitari, tende costantemente all'aumento, in particolare segnalandosi quella, già evidenziata, di gruppi di albanesi e balcanici dediti alla importazione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti ed al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Tali gruppi talvolta si collegano, occasionalmente o per qualche tempo, con analoghi gruppi di malavita locale, accrescendo per ciò stesso la loro pericolosità. Non sempre agevole è la identificazione di coloro che delinquono, spesso privi di affidabile documentazione ed anzi pronti a fornire, di volta in volta, generalità diverse. L'introduzione della sottoposizione dei richiedenti il permesso di soggiorno a rilievi fotodattiloscopici e comunque ogni altra iniziativa volta a garantire una maggiore sicurezza della identificazione delle persone non possono essere viste che con equilibrato favore.

I reati di violenza sessuale e pedofilia risultano nel complesso stazionari, segnalandosi come la attuale normativa presenti una buona efficacia preventiva e repressiva. Lo scadimento dei valori e dei costumi impone in ogni caso una attenzione del tutto particolare.

Un qualche aumento registra il numero degli omicidi colposi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, fenomeno peraltro rapportato al notevole numero di occupati nell'edilizia nell'attuale periodo, ciò per effetto della nota ricostruzione post-terremoto in corso in diverse zone del Distretto.

La recente normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche non ha trovato finora concreta applicazione.

Le violazioni in materia di tutela dell'ambiente e del territorio e quelle in materia edilizia ed urbanistica segnalano le prime il passo, le seconde un certo incremento. Sul decreto legislativo n. 378/2001, rimasto in vigore solo per pochi giorni, non appare possibile riferire alcunché. Sembra opportuno segnalare la notevole incertezza in cui l'operatore del diritto è costretto a muoversi nella complessa materia della disciplina sullo smaltimento dei rifiuti (D.L.vo 5.2.1997 n. 22 e legge, legge 22.3.2001 n. 93), seppure una qualche inversione può rilevarsi per effetto del D.L. n. 138/2002, convertito nella legge 8.8.2002 n. 178, che ha fornito elementi di chiarificazione non marginali.

I reati contro l'incolumità pubblica e la salute dei cittadini realizzati mediante la violazione delle norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento o l'adulterazione e la contraffazione di sostanze alimentari corrotte o sofisticate risultano stazionari, non segnalandosi in particolare episodi gravi di violazione alla disciplina di cui al D.Lvo 11.5.1999 n. 152 e del successivo D.L.vo 18.8.2000 n. 258.

I procedimenti per bancarotta (in leggero aumento) e, in genere, i reati societari stanno subendo le conseguenze della recente entrata in vigore del D.L.vo 11.4.2002 n. 61, emanato sulla base della legge delega 3.10.2001 n. 366. Una certa deflazione sembra doversi segnalare rispetto ai reati societari, seppure la nuova disciplina risulta ancora troppo recente per potersene valutare la definitiva incidenza. Il fenomeno dell'usura è piuttosto marginale mentre la legge sulla tutela delle vittime dell'usura risulta essere usata di frequente come mezzo per ottenere soldi dallo Stato, ciò attraverso transazioni finanziarie scorrette, allo scopo appositamente poste in essere da soggetti privi di scrupoli.

I reati concernenti le cosiddette frodi comunitarie sono poco o per nulla segnalati. Il fenomeno va ritenuto in via di estinzione.

Anche i reati di criminalità informatica risultano scarsi per numero e gravità.

§

Il tema della riforma del giudice unico di primo grado è stato già ampiamente trattato in precedenza; può solo aggiungersi, relativamente alla attribuzione della competenza penale al giudice di pace che, essendo esclusi avanti tale giudice tutti i procedimenti speciali compreso quello per decreto, il lavoro del P.M. risulterà inevitabilmente appesantito dalla necessità di partecipazione a tutte le conseguenti udienze.

Nessuna incidenza quantitativa di rilievo è stata prodotta, sull'adozione delle misure cautelari, dalle recenti modifiche apportate in materia.

Assai limitata risulta la applicazione della legge 397/2000 sulle indagini difensive e scarsi i riflessi sullo svolgimento delle indagini preliminari. Nei pochi casi in cui si è fatto ricorso agli strumenti della predetta legge non si sono realizzate quelle situazioni di contrasto che pure alcune disposizioni lasciavano paventare. La riforma sulla difesa d'ufficio di cui alla legge 60/2001 trova ormai piena applicazione secondo gli automatismi espressamente previsti; vi è solo da segnalare la frequente assenza dei difensori designati nelle fasi successive a quella iniziale in cui la designazione è stata effettuata, con conseguenti intralci ove, come spesso accade, non vi è indicazione di sostituto.

Le modifiche apportate al codice di rito in materia di assunzione e valutazione delle prove dalla legge 1.3.2001 n. 63 emanata in attuazione del nuovo art. 111 Costituzione, continuano, come era prevedibile, a determinare residui problemi interpretativi ed effetti sensibili in ordine al ridimensionamento del valore di talune fonti di prova. Gli spazi di incertezze dei processi vengono conseguentemente a dilatarsi con non rare situazioni sconcertanti ed aumento delle pronunce di assoluzione. Si impongono nuove metodologie nella ricerca di valide e non caducabili fonti di prova, cosa peraltro non semplice se si considera che anche l'incidente probatorio, che in molti

casi potrebbe essere utile allo scopo, ha peraltro limiti (art. 392 c.p.p.) che ne impediscono un suo più generalizzato uso.

Non si segnalano pratiche applicazioni e comunque sensibili incidenze sulla acquisizione delle prove all'estero e sulla loro utilizzazione relativamente alla nuova disciplina di cui alla legge 5.10.2001 n. 367.

In qualche espansione come si è già detto, il ricorso ai riti speciali; quello abbreviato risente delle modificazioni introdotte dalla legge 16.12.99 n. 479 e successiva integrazione, quello di applicazione della pena su richiesta delle parti della talvolta più sollecitata definizione delle indagini preliminari e della sovente maggiore loro pregnanza, tali da accrescere gli spazi di convenienza del rito speciale.

Per quanto riguarda il dibattimento collegiale i procedimenti definiti con rito speciale sono stati 38 contro 217 (pari al 17,51%), per quanto riguarda il dibattimento monocratico 1.576 contro 3.571 (42,01%). Il G.I.P. ha pronunciato 437 sentenze ai sensi dell'art. 448 c.p.p., 66 ai sensi dell'art. 442 c.p.p. e 1.672 decreti ai sensi dell'art. 460 c.p.p.; il G.U.P. 389 sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (448 c.p.p.) e 213 ai sensi dell'art. 442 c.p.p..

I giudizi di appello definiti ai sensi dell'art. 599, quarto comma, c.p.p., sostituito dall'art. 1 della legge 19.1.1999 n. 14, sono stati in tutto 99 su 1.782, con una percentuale piuttosto modesta del 5,55%.

Si ribadisce la valutazione favorevole circa gli effetti delle recenti modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare. Si registra da un canto il dato oggettivo dell'uso contenuto da parte del G.U.P. del potere di integrazione delle indagini ex art. 421 bis c.p.p. e dall'altro l'allungamento dei tempi dei procedimenti ex pretorili.

Tutti gli Uffici requirenti del Distretto hanno parole di considerazione e di apprezzamento per l'impegno, la dedizione e la professionalità dei componenti le Sezioni di P.G.

§

L'organizzazione ed il funzionamento degli uffici esecuzione di tutte le Procure della Repubblica del Distretto risultano buoni, seppure va segnalato un considerevole aumento del numero delle procedure ed

una frequente maggiore loro complessità non sempre gestibile con il programma informatico oggi in uso (R.E.S.).

In aumento le istanze di scarcerazione inoltrate al P.M. ai sensi dell'art. 94 D.P.R. n. 309/90, istanze spesso strumentali ad un recupero dello stato di libertà di fronte alle quali i limiti del potere di deliberazione del P.M. risultano piuttosto ristretti.

Il Tribunale di Sorveglianza ha avanzato numerose proposte per una migliore organizzazione della attività della Magistratura di Sorveglianza nel Distretto, proposte che si incentrano, peraltro, oltre che solitamente nel generale potenziamento delle strutture, soprattutto nella istituzione di nuovi Uffici di Sorveglianza in Pesaro ed in Ascoli Piceno o quantomeno nel trasferimento di quello di Macerata in Ascoli Piceno, sede di un complesso circondariale con sezione di massima sicurezza per l'alta criminalità.

Le misure alternative alla detenzione si confermano come l'attività di maggior impegno per la Magistratura di Sorveglianza, spesso non in grado di definire le istanze con la celerità che la stessa legge prevede.

La nuova sanzione alternativa alla detenzione della espulsione dello straniero clandestino o irregolare, introdotta dalla già citata legge 30.7.2002 n. 189, potrebbe ulteriormente aggravare la situazione, tenuto conto della vastità del fenomeno dei detenuti extracomunitari ad essa prevedibilmente interessati.

La situazione carceraria del Distretto è rimasta sostanzialmente immutata con i soliti problemi di qualche promiscuità e comunque di difficoltà di trattamento personalizzato e di mancanza di valide strutture di recupero. La capienza totale degli istituti esistenti è stata di 784 posti letto essendo continuati i rilevanti lavori di ristrutturazione presso la Casa Circondariale di Ancona che hanno determinato, fino allo scorso mese di novembre, una considerevole riduzione della ricettività di tale Istituto. La popolazione mediamente presente per giorno è stata di 765 unità, sicché può affermarsi che la situazione penitenziaria marchigiana si discosta favorevolmente dai livelli di sovraffollamento riscontrabili frequentemente altrove, con condizioni di vita sufficientemente decorose, salvo qualche eccezione.

Al 30.6.2002, su un totale di 748 detenuti vi erano 266 extracomunitari, 193 tossicodipendenti, 8 alcoolodipendenti ed 8 affetti da HIV.

Per quanto riguarda i minori, le strutture destinate ad accoglierli risultano nella maggior parte poco adeguate, ciò sia per la qualità dei

servizi che per la quantità dei posti disponibili. Le esigenze dei minori vengono conseguentemente frustrate, con particolare riguardo a quelle degli extracomunitari come si evidenzia dall'elevato numero di allontanamenti e fughe.

GIUSTIZIA CIVILE

La litigiosità del Distretto si mantiene stazionaria presso i tribunali, con livelli ritenuti generalmente elevati, in incremento invece in sede di appello e di giudice di pace. Ancora in aumento risultano le separazioni ed i divorzi giudiziali dei coniugi, i procedimenti di recupero crediti e per risarcimento danni.

Le impugnazioni avverso le sentenze di primo grado non sono percentualmente numerose in forza della loro ormai generalizzata esecutività. Il numero degli appelli in assoluto è, tuttavia, aumentato di oltre il 10%, tanto dopo un più consistente aumento nel periodo precedente di circa il 50%. La maggiore produttività dei tribunali per l'intervento dei G.O.A. e per l'introduzione del giudice unico di primo grado si ripercuote strutturalmente sui flussi delle impugnazioni, flussi a cui non è in grado di far fronte la Corte di Appello che ha visto crescere le pendenze da 2.302 unità del precedente periodo alle attuali 2.750. I tempi per ottenere una decisione di appello si sono ulteriormente allungati rispetto alla già grave situazione precedentemente segnalata.

In appello vengono prevalentemente rispettati i termini per il deposito delle minute delle sentenze, mentre quelli per la pubblicazione subiscono ritardi per la già denunciata inadeguatezza delle strutture operative. Il tempo di definizione dei procedimenti ormai si colloca intorno ai tre – quattro anni, con preferenza verso i quattro.

La sezione lavoro è ormai pienamente a regime e nel periodo ha definito 630 controversie a fronte di 686 sopravvenienze. La pendenza

in aumento è di 730 procedimenti con uno scarto tra deposito del ricorso in appello e fissazione delle udienze di discussione ormai di dieci – dodici mesi. L’impatto con i procedimenti in materia di pubblico impiego non è stato particolarmente dirompente e non sembra destinato a particolari incrementi.

Presso i tribunali i tempi di definizione variano, a seconda dell’oggetto delle cause, da pochi mesi per le separazioni consensuali e le domande di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio nel caso di presentazione di ricorso congiunto, a diversi anni (cinque – sei) mediamente in tutti gli altri casi. Si assiste in ogni modo ad una certa riduzione dei tempi di definizione per effetto delle modifiche intervenute nel processo civile e per la maggiore produttività conseguente all’introduzione del giudice unico.

Il Tribunale di Ancona, che costituisce un riferimento attendibile per le notevoli dimensioni, riferisce un incremento di sentenze civili ordinarie depositate nel periodo pari al 20% rispetto a quello precedente, periodo a sua volta già caratterizzato da un imponente incremento pari al 50%. In materia del lavoro per lo stesso Tribunale l’incremento è stato addirittura dell’80%.

Il procedimento di esecuzione segnala gravi ritardi, soprattutto nel settore immobiliare.

I termini di deposito dei provvedimenti risultano sovente non rispettati dai giudici monocratici e dai G.O.A. in particolare, nei confronti dei quali ultimi è anche prospettata talvolta la redazione di motivazioni, se non poco congrue, certamente sbrigative.

I giudici di pace hanno pronunciato nel periodo 2.524 sentenze a cognizione ordinaria; hanno definito 5.003 procedimenti a fronte di 4.529 sopravvenienze con un saldo di pendenze finali pari a 4.361 unità. Permane il dato positivo delle sopravvenienze numericamente inferiori ai procedimenti esauriti, risultato oltretutto raggiunto in numerose sedi, e precipuamente in quella di Ancona, con organici ridotti, talvolta in grado sensibile.

Continuano ad essere segnalate situazioni di inadeguatezza dei locali, soprattutto con riferimento alla mancanza o scarsezza di aule destinate alla celebrazione delle udienze; più frequenti sono le lamentele di insufficiente dotazione informatica.

Il livello qualitativo dei provvedimenti emessi non è univocamente indicato, prevalendo peraltro l’avviso che propende per un giudizio positivo circa la preparazione tecnico-giuridica dei redattori.

Il rapporto percentuale tra sentenze riformate e sentenze confermate in appello è piuttosto elevato nei confronti delle prime (oltre il 50%), pur dovendosi considerare che il ricorso al gravame è percentualmente modesto.

Nel complesso si ribadisce quanto già precedentemente evidenziato e cioè un giudizio largamente positivo in ordine all'istituzione del giudice unico di primo grado, giudizio in ogni caso gravato da alcune notazioni negative che possono riassumersi, come nel passato, nel modo che segue: inadeguatezza delle strutture (aule) e carenza di personale amministrativo; particolare macchinosità dello strumento del reclamo cautelare; lentezza ed eccessiva dilatazione dei tempi necessari e molteplicità di incombenzi per gli adempimenti di cui agli artt. 180, 183 e 184 c.p.c.; richiesta da parte dei difensori di tutti i termini consentiti dal codice, con la conseguenza pratica che prima di giungere alla fase istruttoria passano circa due anni; abnorme proliferazione delle richieste di provvedimenti cautelari; perdita dell'uniformità giurisprudenziale nell'ambito dello stesso tribunale. Sporadico è il ricorso alle procedure di cui all'art. 186 bis e ter c.p.c., quasi nulla la richiesta di provvedimenti di cui all'art. 186 quater c.p.c.

Prevalentemente positivo il giudizio sull'attività dei G.O.A. che con molta probabilità, generalmente e salvo qualche eccezione, riusciranno ad eliminare l'arretrato loro assegnato nel termine finale previsto. Sono stati definiti ulteriori 3.086 procedimenti, residuando una pendenza pari a 8.058 unità. Gli appelli avverso le sentenze dei predetti giudici sono piuttosto esigui numericamente, quantificati da alcuni tribunali intorno al 3-4% del totale.

Non sono state segnalate questioni relative a rapporti tra diritto interno e diritto comunitario.

Sullo stato della giustizia del lavoro in grado di appello si è già riferito innanzi. Quanto a quella di primo grado le lagnanze, come di consueto, si incentrano principalmente sulla inadeguatezza degli organici rispetto al numero delle controversie che sopravvengono, situazione che determina in alcuni circondari gravi scarti temporali tra deposito del ricorso e data di fissazione della udienza di discussione. In qualche miglioramento la situazione del Tribunale di Ancona ove le pendenze sono scese a 8.767 a 4.248, ancora buona con ulteriore

miglioramento quella del Tribunale di Pesaro ove la precedente pendenza non allarmante di 2.292 unità è ulteriormente scesa a 1.773 procedimenti.

Le cause di lavoro in materia di pubblico impiego non sono state così numerose come si poteva paventare, peraltro la loro complessità è spesso notevole. Ancora molti i ricorsi tendenti ad ottenere provvedimenti cautelari.

Per quanto riguarda le controversie relative al rilascio di immobili ad uso abitazione per inadempimento del conduttore da una pendenza iniziale di 268 si è passati a quella finale di 242; i procedimenti iscritti nel periodo sono stati 699, quelli definiti 725. Le controversie relative a rilascio per finita locazione sono passate da 99 a 104 con 277 nuove iscrizioni e 272 definizioni. Gli altri procedimenti in materia di immobili ad uso di abitazione da iniziali 123 a finali 129 con 95 sopravvenienze e 89 casi definiti.

Per quanto riguarda le controversie relative al rilascio di immobili ad uso diverso di abitazione, quelle per inadempimento del conduttore sono passate da iniziali 149 a finali 127 con 446 nuove iscrizioni; quelle per finita locazione da iniziali 40 a finali 34 e con 65 nuove iscrizioni, quelle relative ad altre cause da iniziali 70 a finali 66 con 48 nuove iscrizioni. Non sono pervenute dagli uffici segnalazioni di particolari tensioni conflittuali, né vengono indicati inconvenienti di sorta in tema di esecuzione degli sfratti.

Le separazioni consensuali iscritte nel Distretto sono state 1.810, a fronte di 1.604 del precedente periodo; quelle giudiziali 661 a fronte di 773. Il rapporto percentuale delle seconde sulle prime è pari al 36,5%, in diminuzione rispetto al passato. Sono state esaurite rispettivamente 1730 e 885 procedimenti, per cui la pendenza alla fine del periodo risulta rispettivamente di 307 e 1134 procedimenti. I divorzi consensuali iscritti sono stati 769 a fronte di precedenti 640, quelli giudiziali 347 a fronte di precedenti 384. Il rapporto dei secondi sui primi è pari al 45,12%. Sono stati esauriti rispettivamente 692 e 450 procedimenti, residuandone pendenti 224 e 627.

I fallimenti dichiarati nel periodo sono stati 226, quelli definiti 367 con una pendenza residua di 3.674. Si nota una tendenza alla diminuzione delle dichiarazioni se è vero che nel precedente periodo le stesse sono state 285 ed in quello precedente ancora 317.

Nessun particolare procedimento è stato segnalato in materia societaria.

Sono state iscritte 11 impugnazioni di lodi arbitrali nazionali; ne sono stati definiti 12 residuandone pendenti 41.

Le opposizioni a decreti prefettizi di espulsione degli stranieri extracomunitari sono state 238; definite 236; 78 le decisioni impugnate. Non si segnalano problemi di sorta in merito.

I procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative sono passati da 2.277 iniziali a 3.016 finali. Sono state iscritte 5.457 nuove opposizioni e ne sono state definite 4.718, di cui 3.893 con sentenza e le restanti 825 in altro modo.

GIUSTIZIA MINORILE

Persistono tuttora i ritardi nella consegna dei locali in ristrutturazione destinati ad ospitare tutti gli uffici giudiziari minorili; ciò determina grave intralcio all'esercizio dell'attività giurisdizionale, particolarmente alla Procura ubicata in un appartamento inadeguato, con ambienti angusti, distante dalla sede del Tribunale.

L'informatizzazione, pur beneficiando di adeguate forniture, è di fatto paralizzata dalla mancanza dello spazio necessario.

L'applicazione della legge 149/2001 ha determinato, come era nelle previsioni, un notevole incremento dei ricorsi proposti d'Ufficio per l'apertura di procedimenti di adottabilità ovvero finalizzati all'adozione di provvedimenti limitativi o ablatori della potestà genitoriale, tutto questo senza che vi sia stato un bilanciamento con un corrispondente apprezzabile decremento della materia penale. Ciò per effetto da una parte della macroscopica inadeguatezza della risposta istituzionale di fronte ai fenomeni dell'abbandono, del disagio e della marginalità dei minori, dall'altra dell'enorme aumento della immigrazione clandestina di minori non accompagnati che determina una situazione di generale emergenza assistenziale.

Il numero degli affidi consensuali resi esecutivi dal giudice tutelare e sottoposti al visto del P.M. è passato da 77 a 121. Il Tribunale per i Minori ha disposto 25 affidamenti non consensuali o a tempo indeterminato. Sono stati adottati 797 provvedimenti, definitivi o temporanei, limitativi o ablativi della potestà genitoriale con un incremento pari al 140% (precedente periodo 323).

Le adozioni nazionali sono state 10, quelle internazionali 115 rispetto alle precedenti 85 con un incremento di oltre il 30%.

I procedimenti sopravvenuti in appello relativi alla materia minorile civile sono stati 121, quelli esauriti 74, residuandone pendenti alla fine del periodo n. 64.

Concludendo, dire che la giustizia stia attraversando un periodo di particolare difficoltà sembra cosa scontata se non ovvia; per sintetizzare, si potrebbe affermare che siamo in una fase di acuta emergenza nella cronica emergenza della giustizia. Su di essa, ormai da decenni, con ritmi via via più vorticosi, si affastellano problemi di organizzazione e di funzionamento, problemi a cui sono state date, anche di recente, diverse, anzi numerose, risposte legislative, mentre altre si prospettano per l'immediato futuro.

Purtroppo la constatazione è quella della persistenza se non dell'aggravarsi dei predetti problemi, dal momento che, avviati a soluzione alcuni, se ne prospettano subito dopo di nuovi e più rilevanti. Soprattutto sembra irrisolvibile trovare in campo penale una corretta coniugazione della garanzia costituzionale della ragionevole durata del processo con quella, parimenti assicurata a livello costituzionale, del giusto processo che attui le garanzie di cui ai commi dal 2° al 5° del novellato art. 111 della Costituzione.

Un equilibrio tra ragionevole durata del processo che non sacrifichi le garanzie, e sufficienti garanzie che non compromettano la ragionevole durata, è obiettivo il cui raggiungimento si rivela estremamente difficoltoso, sicché la tentazione di interventi settoriali o parziali, quasi sempre dettati da fattori emozionali, si diffonde, il tutto a scapito della organicità e, quindi, dell'efficacia degli interventi stessi.

Accanto alla riforma dell'Ordinamento Giudiziario, che dovrebbe migliorare l'efficienza e la qualità del servizio giustizia, ovvero a quella per il rinnovo della procedura penale, che dovrebbe attuare il difficile equilibrio di cui si è detto, si affiancano, pertanto, diverse altre iniziative, alcune delle quali, per quanto settoriali, oltremodo necessarie e convenienti (modifiche all'ordinamento penitenziario in particolare), altre, invece, attinenti ai più disparati e diversi ambiti della giurisdizione, improntate ad una visione che è dire poco frammentaria e disarticolata.

La sensazione che se ne ricava è quella di assistere ad una "*Legge*" che segue o insegue la giustizia, piuttosto che, secondo la più sana e tradizionale visione e distinzione dei ruoli, ad una "*Giustizia*" che segua la legge, anzi la contempra e la attui come forma storica di regola da tutti o quasi condivisa.

Senza sperare che la giustizia possa ancora miracolosamente continuare a funzionare, al di là di riforme ed interventi miracolistici, non resta che la improcrastinabile realizzazione di un momento di riflessione, di buona volontà e, quindi, anche di un qualche

generalizzato consenso, che è fiducia di tutti possa organicamente comporre, almeno in parte, i troppi mali della giustizia italiana.

IL PROCURATORE GENERALE f.f.
(Dott. Fernando Adamo – Sost.)